

INDICE

- **STATUTO**
- **REGOLAMENTO**
- **ALLEGATI:**
 - **Allegato "A" – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA**
 - **Allegato "B" – SPESE AMMINISTRATIVE ATTIVITA' COMPRESSE ED ATTIVITA' ESCLUSE**
 - **Allegato "C" – CODICE DEONTOLOGICO DELL'ARBITRATO**
 - **Allegato "D" – MODELLI DI CONVENZIONE ARBITRALE**
- **TARIFFE E DIRITTI AMMINISTRATIVI**



Camera di Commercio
Cosenza



**CAMERA
ARBITRALE
COSTANTINO MORTATI**

STATUTO CAMERA ARBITRALE

“COSTANTINO MORTATI”

Approvato con Deliberazione di Giunta Camerale n. 17 del 16.10.2014

CAPO I

Art. 1 – Sede

E' costituita, ai sensi della norma di cui all'art. 2 lettera g) della Legge n. 580 del 29.12.1993 e successive modificazioni ed integrazioni in Cosenza, alla via Calabria n. 33, presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, la Camera Arbitrale "Costantino Mortati".

La nuova Camera Arbitrale subentra nella disciolta Camera Arbitrale "Costantino Mortati" istituita con delibera di Giunta Camerale n. 138 del 24.09.2001 e successivamente ricostituita con Delibera di Consiglio Camerale n. 5 del 05.05.2009 e Delibera n.1 del 11.3.2013.

CAPO II PRINCIPI GENERALI

Art. 2 – Scopi

La Camera Arbitrale, curando l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività, nel rispetto dei principi fondamentali relativi al soddisfacimento dell'interesse pubblico, ha per scopi:

- a) lo sviluppo, la diffusione e la formazione della cultura arbitrale e degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie nei loro aspetti teorici e tecnici, promuovendo, a tal fine, tutte le opportune iniziative;
- b) promuovere, in particolare, l'uso dell'arbitrato, interno e internazionale, quale mezzo preferenziale per la soluzione delle controversie;
- c) organizzare ed amministrare procedimenti di arbitrato nazionale ed internazionale e, comunque, di risoluzione alternativa delle controversie;
- d) collaborare, sul piano nazionale ed internazionale, con organismi arbitrali già esistenti e con ogni altra organizzazione pubblica o privata per il conseguimento degli scopi di cui sopra;
- e) collaborare con gli ordini professionali, le associazioni di categoria e le associazioni dei consumatori territorialmente competenti per il conseguimento degli scopi di cui sopra.

Art. 3 – Finanziamenti

Per il perseguimento degli scopi istituzionali, la Camera di Commercio assicura i mezzi finanziari della Camera Arbitrale, garantisce la disponibilità dei locali e dei relativi supporti tecnici.

Altre forme di finanziamento sono rappresentate da:

- a) entrate autonome costituite da proventi eventualmente derivanti dai servizi arbitrali prestati;
- b) eventuali contributi straordinari della CCIAA di Cosenza;
- c) eventuali convenzioni con altri enti o istituzioni in materia di arbitrato.

In ogni caso, i finanziamenti a carico della CCIAA intervengono sulla base di programmi ed attività regolarmente inserite nel programma annuale proposto dal Comitato esecutivo ed approvato dalla Giunta camerale.

CAPO III ORGANI

Art. 4 – Organi

Sono organi della Camera Arbitrale "Costantino Mortati":

- a) il Presidente
- a) il Comitato Esecutivo

Art. 5 – Presidente

La carica di Presidente della Camera Arbitrale è ricoperta di diritto dal Presidente pro-tempore della Camera di Commercio. A questi è conferita la rappresentanza legale e processuale della Camera Arbitrale.

In caso di commissariamento della Camera le funzioni di Presidente sono svolte dal Commissario, ai sensi di legge.

In caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo con riserva di sottoporli a ratifica nella prima seduta utile.

Il Presidente non può svolgere funzioni arbitrali all'interno della Camera Arbitrale.

Art. 6 – Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo viene nominato dalla Giunta Camerale ed è composto da:

- un esperto esterno particolarmente qualificato in materie giuridiche e di giustizia alternativa con funzioni di Presidente, scelto dalla Giunta Camerale fra i nominativi proposti in numero di uno per ciascuna delle associazioni di categoria rappresentate in Consiglio camerale;
- un componente scelto dalla Giunta Camerale tra i dipendenti della Camera di Commercio in possesso di specifica esperienza in materia di giustizia alternativa, sulla base delle indicazioni del Segretario Generale;
- un rappresentante dei liberi Professionisti scelto dalla Giunta Camerale fra 5 nominativi proposti dalla Consulta ed esperti in materia di giustizia alternativa, preferibilmente individuati fra gli appartenenti agli Avvocati, Dottori commercialisti, Esperti contabili, Notai e Consulenti del lavoro.

La proposta degli esperti da parte delle associazioni di categoria e della Consulta deve intervenire entro 10 giorni dalla richiesta; in caso di mancata proposta, è in facoltà della Giunta camerale di provvedere autonomamente.

Il Comitato Esecutivo dura in carica due anni ed è rinnovabile.

Il Comitato è convocato dal Presidente dello stesso o su richiesta scritta del Presidente della Camera di Commercio in qualità di Presidente della Camera Arbitrale. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i componenti con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. **Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.**

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Comitato è presieduto dal rappresentante dei liberi professionisti.

Per la regolare costituzione delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti del Comitato. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale la decisione del Presidente.

I componenti del Comitato esecutivo non possono essere nominati arbitri, arbitratori, periti o conciliatori nei procedimenti instaurati dinanzi alla Camera Arbitrale della CCIAA di Cosenza.

Ai componenti del Comitato esecutivo **non compete alcun compenso; all'esperto esterno con funzioni di Presidente compete un compenso a carico della CCIAA, pari all'importo riconosciuto all'OIV dell'Ente.**

Art. 7 – Poteri e funzioni del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo svolge le seguenti funzioni:

- pone in essere tutte le attività previste nel programma annuale di attività della Camera Arbitrale proposto dal Comitato esecutivo, sentito il Dirigente competente per materia e approvato dalla Giunta Camerale;
- propone il Regolamento nonché le relative modifiche;
- delibera in ordine alla gestione delle attività di amministrazione della Camera Arbitrale;
- determina le tariffe degli arbitri ed i diritti amministrativi;
- formula proposte ed esprime pareri in ordine alla organizzazione e gestione dei servizi connessi allo svolgimento delle procedure di arbitrato;

- provvede a formare ed a tenere l'Albo degli Arbitri, nonché a formulare proposte in merito all'aggiornamento professionale degli Arbitri iscritti;
- vigila sul corretto funzionamento della Camera Arbitrale con compiti di natura disciplinare
- esprime il proprio parere preventivo sulle clausole compromissorie e sui compromessi tipo controllando e verificando l'esistenza e la validità dell'accordo arbitrale;
- nomina gli arbitri, gli arbitratori, i conciliatori e i periti scegliendo tra gli iscritti all'Albo degli Arbitri, ovvero tra i Dirigenti dell'Ente;
- determina e liquida le spese amministrative;
- revoca gli arbitri nominati in caso di gravi e specifiche violazioni delle norme deontologiche e regolamentari;
- adotta i provvedimenti sulla competenza e sulla connessione nella fase anteriore alla costituzione dell'organo arbitrale;
- sostituisce gli arbitri dei procedimenti arbitrali nazionali e internazionali;
- esprime pareri sulle proposte di convenzioni con altri enti o istituzioni in materia arbitrale provvedendo alla loro ratifica;
- approva le convenzioni con i terzi necessarie per l'attuazione degli scopi della Camera Arbitrale;
- costituisce comitati di studio e stipula accordi di collaborazione, anche a livello di struttura organizzativa, con professionisti esterni e altre organizzazioni arbitrali italiane o estere;
- delibera in ordine all'organizzazione e allo svolgimento dell'attività di formazione della Scuola dell'Arbitrato "M. Nigro".

Vigila, inoltre, sul regolare svolgimento degli arbitrati nazionali e internazionali, sull'applicazione del Regolamento ed esercita tutte le funzioni previste dal Regolamento arbitrale precedentemente attribuite al Consiglio ed alla Giunta Arbitrale.

Art. 8 – Segretario della Camera Arbitrale

Il Segretario della Camera Arbitrale è nominato dalla Giunta camerale tra i dipendenti competenti in materia di giustizia alternativa, sulla base delle indicazioni del Segretario Generale.

Il Segretario:

- attua le decisioni degli organi della Camera Arbitrale;
- partecipa alle sedute del Comitato Esecutivo redigendone i verbali;
- sottopone al parere preventivo del Comitato esecutivo le clausole compromissorie;
- programma, organizza e coordina la segreteria della Camera Arbitrale;
- è responsabile del funzionamento della Segreteria;
- cura i rapporti di collaborazione con l'Unioncamere, le altre Camere Arbitrali e con ogni altra istituzione;
- svolge, altresì, ogni altri compito previsto dal Regolamento.

In caso di assenza o impedimento le funzioni di Segretario saranno svolte dal Vice-Segretario, scelto tra i dipendenti della Camera di Commercio in possesso di specifiche conoscenze in materie di strumenti alternativi di giustizia e nominato con le stesse modalità previste per il Segretario.

La Camera arbitrale si avvale dei competenti Uffici camerale per le attività di segreteria.

Art. 9 – Riservatezza

I lavori della Camera Arbitrale hanno carattere confidenziale, tale carattere deve essere rispettato da chiunque vi partecipi a qualsiasi titolo.

Alle sessioni del Comitato Esecutivo possono partecipare solo i membri dello stesso ed il personale a supporto della Camera Arbitrale.

I documenti sottoposti al Comitato Esecutivo o da questa redatti nel corso dei procedimenti ai quali sovrintende, sono comunicati esclusivamente ai propri membri.

Il Comitato Esecutivo, tuttavia, può autorizzare ricercatori che svolgano lavori di carattere scientifico sull'arbitrato interno o internazionale o sul diritto commerciale internazionale, a prendere conoscenza di taluni documenti d'interesse generale, fatta eccezione per le memorie, note, comunicazioni e documenti prodotti dalle parti nel corso dei procedimenti arbitrali.

La concessione di tale autorizzazione è subordinata all'impegno, da parte di chi ne beneficia, di rispettare il carattere confidenziale dei documenti, messi a disposizione, e di astenersi dal pubblicare qualsiasi cosa che vi si riferisca, senza avere previamente sottoposto il relativo testo all'approvazione del Comitato Esecutivo.

CAPO IV ALBO DEGLI ARBITRI

Art. 10 - Albo degli Arbitri

L'Albo degli Arbitri – dal quale saranno scelti gli arbitri unici, i componenti del Collegio Arbitrale, nonché i Presidenti del Collegio – e l'elenco degli arbitratori e dei periti comprende le persone ammesse dal Comitato Esecutivo a farne parte, sulla base dei criteri preventivamente fissati nel Regolamento di cui all'art. 12.

Ogni precedente disposizione in materia di costituzione e tenuta dell'Albo degli Arbitri nonché dell'elenco degli arbitratori e dei periti è da intendersi abrogata.

Art. 11 – Esclusione dall'Albo

Il Comitato Esecutivo può escludere dall'Albo l'arbitro, l'arbitratore o il perito che non sia in regola con il versamento del diritto di iscrizione annuale ovvero non abbia osservato il Regolamento o sia stato richiamato o sostituito dal Comitato esecutivo.

CAPO V REGOLAMENTO

Art. 12 – Regolamento di procedura

I procedimenti di arbitrato, di arbitraggio e di perizia contrattuale nonché la tenuta dell'Albo degli Arbitri e dell'Elenco degli Arbitratori e dei Periti sono disciplinati dal Regolamento di procedura approvato dalla Giunta camerale su proposta del Comitato esecutivo.

Il Regolamento è approvato dalla Giunta camerale su proposta del Comitato esecutivo.

Art. 13 – Norme transitorie e finali

Fino alla costituzione del Comitato esecutivo continuano ad operare i pregressi Organi.

Per quanto non espressamente previsto nel Regolamento si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.